



Prot.Gen. (allegato a PEC)  
Cl. 014-10 Fasc. 5/2020  
Rif. Prot.7381/2020

**ORDINANZA N. 6/A/2020 del 04/03/2020**

**OGGETTO: S.P. N° 25 PANORAMICA ARDIZIO".**  
**Ordinanza per istituzione di divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 32 tonnellate sull'intera estesa, a decorrere dal 04/03/2020 fino a data da destinarsi.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 VIABILITA'**

**PREMESSO** che l'Ufficio 4.2.1 "Gestione Manutenzione Stradale Viabilità 1 Pesaro ha formulato la proposta di seguito riportata:

La strada provinciale di cui all'oggetto in alcuni punti costeggia la Falesia, oggetto già di molteplici interventi di consolidamento della scarpata di valle, a causa di cedimenti di una certa entità che hanno causato diverse volte la chiusura temporanea della SS. 16 Adriatica.

Considerato che a seguito delle indagini diagnostiche strutturali eseguite da questa Amministrazione, in fase di conclusione, della struttura posta a ridosso della statale 16, sul Torrente Sejore, lo studio tecnico incaricato associato di architettura e Ingegneria di Montelabbate Ing. Amedeo Fioravanti (PG. 7107/2020), suggerisce in via precauzionale una diminuzione dell'attuale limite di 44 ton.

A seguito di ispezioni visive si è potuto constatare la presenza di armature ossidate con il distacco del copriferro nell'intradosso della soletta in c.a., pertanto si ravvisa la necessità di fare eseguire ulteriori approfondimenti ed indagini sul manufatto e sulla Falesia, che certifichi la reale portata dell'intera arteria.

Pertanto a seguito di quanto sopra, occorre procedere all'istituzione di divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 32 tonnellate (Fig. II68 Art. 118), fino ad altre verifiche strutturali.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO**

il sottoscritto responsabile dell'Ufficio 4.2.1 "di Gestione della manutenzione – Viabilità 1"

**PROPONE**

Per i motivi sopra esposti, di limitare il transito ai veicoli aventi una massa superiore a 32 tonnellate nella strada di cui all'oggetto.

**CONSIDERATO** che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

**VISTI:**

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.° del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i

**SERVIZIO 4 VIABILITA'**

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2245 - fax 0721.359.2442.  
Posta elettronica certificata (PEC): [provincia.pesarourbino@legalmail.it](mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it)  
e-mail: [viabilita@provincia.ps.it](mailto:viabilita@provincia.ps.it) - <http://www.provincia.ps.it>



relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO**

**ORDINA**

**l'istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 32 tonnellate sull'intera estesa, a decorrere dal 4/03/2020 fino a data da destinarsi , e la revoca delle precedente ordinanza n° 39/A/2019.**

**DISPONE**

- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2.1 "Gestione Manutenzione Stradale Viabilità 1" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

**AVVERTE**

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza che la presente ordinanza
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

**Dott. Ing. Mario Primavera**

(Originale firmato digitalmente)